



**COMUNE DI ARTOGNE**  
PROVINCIA DI BRESCIA

**DELIBERAZIONE N. 10**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Sessione ordinaria - prima convocazione

**Oggetto: Approvazione delle aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria (IMU) - ANNO 2019 e conferma azzeramento TASI**

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventotto** del mese di **marzo** alle ore **20,00** nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
<b>BONICELLI Barbara</b>	<b>X</b>	
<b>STERNI Cristian</b>	<b>X</b>	
<b>ARRIGONI Roberto</b>	<b>X</b>	
<b>ANDREOLI Giuseppe</b>	<b>X</b>	
<b>FONTANA Eleonora</b>	<b>X</b>	
<b>RAVELLI Lino</b>	<b>X</b>	
<b>RAVELLI Valerio Mario</b>	<b>X</b>	
<b>CANTONI Fabio</b>	<b>X</b>	
<b>COTTI COMETTI Gualtiero</b>	<b>X</b>	
<b>CESARI Gianpietro</b>	<b>X</b>	
<b>GHIRARDELLI Attilio</b>	<b>X</b>	
<b>ANDREOLI Federico</b>	<b>X</b>	
<b>SERIOLI Renzo</b>	<b>X</b>	
<b>Totale</b>	<b>13</b>	

Partecipa all'adunanza il Segretario comunale Dott. Giovanni Stanzone, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La dott.ssa **Barbara Bonicelli**, nella sua qualità di **Sindaco**, assunta la presidenza e constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento **n. 4** all'ordine del giorno.

**Deliberazione n. 10 del 28/03/2019**

**Oggetto: Approvazione delle aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria (IMU) - ANNO 2019 e conferma azzeramento TASI**

**SINDACO:**

Prego, Assessore.

**ASSESSORE COTTI COMETTI:**

Si interviene sull'aliquota ordinaria dell'Imu che passa dal 9 al 10 per mille e che trova applicazione per immobili a disposizione, seconde case, e gli immobili destinati all'attività nonché aree edificabili. Si tratta di una manovra possibile dopo lo sblocco della fiscalità locale concessa agli enti per far fronte al taglio ulteriore. Nel caso di Artogne questa situazione è stabilita da altre esigenze di bilancio che devono essere affrontate per garantire la crescita e il rilancio del Comune. Il gettito di Imu com'è noto non è interamente disponibile al Comune. Dovendo subire il prelievo dell'agenzia per le entrate, la quota Stato e il prelievo per l'alimentazione del fondo di solidarietà che quest'anno sono calcolati..., la quota trattenuta dei versamenti dell'agenzia per le entrate è di 251.000 euro. L'alimentazione al fondo di solidarietà comunale è 159.000 euro e la quota Imu dello Stato sono 170.000. Con questa delibera l'Imu disponibile per il Comune per l'anno 2019 è calcolato in circa 190.000 euro. Sempre con questa delibera si conferma l'azzeramento della tasi.

**SINDACO:**

C'è da dire questo. Che sfortunatamente noi essendo Comune turistico abbiamo questa doppia penalizzazione per cui oltre a non ricevere soldi dagli altri Comuni nell'ambito dell'Imu, come per esempio Gianico, oltre a non prendere quei 100.000 euro che ci spetterebbero dobbiamo dar al fondo di solidarietà..., gli aumenti sulle casse del Comune sono sempre unilaterali e arriviamo a 159.000 euro. In più c'è stato un taglio di circa 30.000 euro quindi un aggravante di 30.000 euro per quanto riguarda la Tasi per cui noi la Tasi la lasciamo come avevate deciso voi ferma perché comunque comporterebbe ulteriori costi in quanto la Tasi vorrebbe dire implementare un servizio amministrativo ulteriore e quindi non era assolutamente il caso di andarlo a fare. Comunque la Iuc tra l'Imu e la Tasi non può superare il 10,6% e ci siamo anche confrontati rispetto alle aliquote presenti nei Comuni limitrofi e bene o male quasi tutti sono al 10,6. Per cui noi avevamo un Imu del 9 e ci siamo permessi di ..., a nessun Sindaco piace fare questa cosa qua però se ci siamo permessi è perché ci sono stati ulteriori costi sulla gestione dell'ente e quindi non potevamo permetterci di non usufruire di questo spiraglio che la legge oggi ci dà. Teniamo conto ad esempio che il sociale quest'anno è aumentato di parecchio unilateralmente anche qua. La Tsp non partecipa più come lo scorso anno ai costi del sociale per cui il Comune di Artogne si trova da 48.000 euro a 78.000 euro. Oggi arriva una notizia che aumenta di 5.300 euro quindi è continuamente in aumento il costo del sociale che purtroppo è a carico di tutti. Le situazioni anziché migliorare peggiorano. Dal canto suo su alcuni parametri,

su alcune classi di disabilità la Regione non fa dei trasferimenti e quindi anche lì è sempre a carico dei Comuni. Vi faccio solo un esempio sul costo del pranzo a domicilio. E' passato da 5,40 a 6 euro a pasto. La specialistica è aumentata quindi sono tutti costi che vanno a gravare per cui aumentano i trasferimenti che il Comune deve dare per il fondo di solidarietà, aumentano i costi generici sulle tecnicità, aumentano i costi del sociale e tutti questi costi qua il Comune non riusciva a supportarli per poter riuscire poi a gestirli per cui abbiamo optato per l'unica soluzione possibile.

**CONSIGLIERE GHIRARDELLI:**

Il fondo di solidarietà è rimasto invariato. E' comunque elevato. Ma non è questo il problema. Noi abbiamo preparato una serie di osservazioni sul bilancio quindi quando si discuteva del bilancio di previsione faremo i nostri interventi.

**SINDACO:**

E poi per quanto riguarda gli alberghi noi contavamo che con l'acquisizione degli alberghi ci fosse un attimino di respiro rispetto all'Imu. Di fatto i due alberghi hanno un gettito di Imu pari a 119.000 euro e al Comune restano 16.000 euro per cui anche quella partita lì è andata così.

**CONSIGLIERE RAVELLI LINO:**

Io sull'Imu non voglio andare a cercare storie però è utile capire perché si sente tanto parlare..., è utile capire come sono andate le cose. In due minuti lo ricordo. Nel 1991 lo Stato fa l'Ici. Le rendite non ci sono e ha mandato fuori un dischetto per calcolare le rendite presunte. Nella stessa norma differenzia i Comuni turistici dai Comuni normali non turistici. In Val Camonica sono turistici Pian Camuno, Artogne, Pisogne, Darfo, Borno e Aprica. Si comincia a pagare l'Ici e poi con le rendite presunte è successo un pasticcio per nel frattempo l'agenzia delle entrate fa diventare Ici e applica delle tariffe che sono tariffe differenziate tra i Comuni turistici e non. I Comuni turistici hanno le tariffe molto più alte degli altri. Siccome la tariffa ai fini fiscali equivale a quantificare in qualche forma il valore o le differenze di valore per gli immobili, noi ci troviamo che due capannoni posti di qua, nel nostro caso sono attività artigianali, vale quasi il doppio di quello posto di là. Realmente non è così ma fiscalmente è così perché Gianico non è turistico e Artogne sì. Ora, siccome Artogne e Pian Camuno erano anomali come Comuni turistici, rispetto agli altri, l'anomalia è che è evidente che una casa a Borno, tutte le case che sono a Borno se hanno un valore maggiore perché è turistico tutte hanno un valore maggiore. Tutte valgono di più perché il paese è turistico. Artogne e Pian Camuno sono un'anomalia perché la zona turistica è ben localizzata. Quindi c'è questa anomalia. I Comuni fecero ricorso, non venne accettato ma venne promesso che sarebbero state permesse le microzone all'interno dei Comuni. Allora, se rimanevano le tariffe alte però si potevano differenziare le zone. Queste microzone avrebbero permesso di regolamentare gli oneri derivanti dagli edifici. Le microzone non furono mai approvate e non si poté mai fare la suddivisione nei Comuni. Ecco quindi che noi ci troviamo ad avere le rendite più alte rispetto ai Comuni normali vicino a noi. La cosa è falsa nella realtà perché non è che se una

compra una casa a Gianico la paga la metà che non a Artogne. La paga uguale quindi è qui che si pagano più tasse che non a Gianico. A questo si aggiunga che a un certo punto hanno deciso di fare anche il concetto di solidarietà dove i Comuni turistici che non applicano la Tasi perché non gli serve..., quindi questi devono fare la solidarietà nei confronti degli altri quindi non solo non arrivano i 100.000 euro che arrivano a Gianico ma ne tolgono 160. E con questo non sto dicendo che la colpa è perché abbiamo Montecampione. Per noi è sempre stata una fortuna ma quando si dice che è un vantaggio economico per le casse comunali bisogna andare a fondo di questa cosa qua. Ora, la Iuc, Imposta Unica Comunale fatta sugli immobili, fatta da Tasi e Imu, qualche Comune le ha tutte e due, qualche Comune ne ha solo una. Non cambia molto perché se un Comune ha una tassa unica e la tiene più alta dell'altro che ha anche la Tasi non cambia niente. Cambia una cosa, che l'Imu così com'è stato normato oggi lo pagano solo le seconde case. Quindi gravare l'Imu vuol dire salvaguardare, in teoria anche se poi sappiamo che non è sempre così perché ci sono villoni che non pagano nulla e seconde case che sono baracchini e pagano tanto. Io sono uno che vive di seconde case. Io ho solo seconde case e quindi sono uno che paga 4 seconde case perché ne ho 4 e tutte e 4 seconde. I casi sono vari e svariati ma in linea di principio se si deve gravare qualcosa, se si deve fare le tasse sarebbe giusto aumentare l'Imu perché la massa è colpita meno. Quindi pagare non paga volentieri nessuno però tra tutte forse l'Imu è quella meno..., grazie.

**SINDACO:**

Qualcuno ha qualcosa da aggiungere?

**CONSIGLIERE GHIRARDELLI:**

Il passaggio dall'Ici all'Imu. Quando c'è stato questo..., ci ricordiamo del Governo Monti e ricordo che si faceva il ragionamento che forse in questo momento ci tiriamo qualcosa in più dall'Ici. Invece il decreto prevedeva che tu aumenti l'imposta ma trattieni quanto avevi di Ici. Il Comune di Artogne aveva l'aliquota Ici più bassa. Il 5,5. Quindi doppia fregatura perché se avesse fatto pagare di più sarebbe rimasto... Con l'Ici gli artognesi pagavano circa 800.000 euro. Con l'Imu pagano circa 2.200.000 euro però quanto incassa l'ha detto prima Gualtieri. Questi 2.200.000 tra fondo di solidarietà e quello che si trattiene lo Stato sono 780.000 euro.

**CONSIGLIERE CESARI:**

E la terza fregatura è che l'Ici contata è quella presunta. Se tu non la incassi, cosa che succedeva regolarmente per colpa degli hotel di Montecampione, venivi fregato per la terza volta perché lo Stato diceva "se non ci riesci il problema è tuo. Peggio per te". Questo è successo durante la nostra amministrazione.

**CONSIGLIERE RAVELLI LINO:**

Esatto. L'Imu tutti dicono "quel Comune è ricco. Ha i capannoni". Ma non è così.

## **SINDACO:**

Se non c'è più niente da aggiungere io pongo in votazione il punto n.4.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, di istituzione dell'imposta municipale propria;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote in aumento o in diminuzione entro i seguenti limiti:

- aliquota di base 0,76 per cento - aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- aliquota abitazione principale 0,4 per cento - aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
- aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento - riduzione fino allo 0,1 per cento.

Vista la Legge 208/2015 art. 1 Comma 13 in materia di imposizione IMU dei terreni montani: *A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.*

- Osservato che il Comune di Artogne rientra nella suddetta Circolare n. 9/1993;

Visto l'articolo 1 comma 380 lettera a) della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 che ha soppresso la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 e il successivo articolo 1 comma 380 lettera f) della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 che ha riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

Visto il Regolamento dell'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5/2014 e modificato, da ultimo, con delibera di CC n. 2/2018;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 29 marzo 2018 che confermava per l'anno 2018 l'azzeramento del tributo TASI, mai applicato nel Comune di Artogne

Viste le seguenti norme di legge significative nell'ambito della IUC:

- Legge 147/2013, articolo 1:

Co. 640. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677.

Co. 676. L'aliquota di base della TASI pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

Co.677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

- In materia di IMU l'articolo 13 del dl 201/2011 stabilisce che:

co 6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali

co 7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. La potestà rimane aperta per gli immobili di lusso (A1/A8/A9) destinati ad abitazione principale.

Considerato che, per garantire gli equilibri di bilancio, si intende procedere con l'incremento di un punto dell'aliquota ordinaria fissandola all'1 per cento (ovvero 10 per mille), confermando il restante assetto delle aliquote rispetto all'anno 2018 come da delibera di C.C. n. 5/2018 nonché l'azzeramento dell'aliquota relativa al tributo TASI ai sensi della citata delibera di C.C. 6/2018;

VISTA la legge di bilancio 145/2018 che non proroga per l'anno 2019 le disposizioni che sospendevano la possibilità per il comune di incrementare aliquote e tariffe dei tributi locali, così permettendo all'ente di esercitare la potestà di incremento nel rispetto delle norme che disegnano i confini normativi della potestà e precisamente:

- l'art. 53, comma 16, della l. 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della l. 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF.*

*e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".*

- l'art. 1, comma 169, l. 27/12/2006 n. 296, che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio di previsione.
- Il Decreto 25 gennaio 2019 che ha posticipato al 31 Marzo 2019 il termine ultimo di approvazione del bilancio degli enti locali per l'anno 2019

*RICHIAMATO l'articolo 13 comma 14 bis Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell' articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*

VISTE le risultanze sugli incassi IMU disponibile al comune per l'anno d'imposta 2018 pari a euro 884.000 e tenuto conto del gettito aggiuntivo derivante dall'incremento di un punto dell'aliquota ordinaria;

Viste le risultanze pubblicate dal Ministero dell'Interno in merito al calcolo del fondo di solidarietà comunale, estratto alla data del 28 febbraio 2019 in merito a:

- ristoro minori introiti per agevolazioni approvate dalla legge di stabilità n. 208/2015 che esclude alcune fattispecie dall'IMU e dalla TASI quantificato in € 93.504;
- Trattenuta dai versamenti di fine anno determinata in € 251.502;
- Spettanze del Fondo di solidarietà comunale in € 159.000
- Quota stato IMU pari a € 170.000

RITENUTO sulla base delle indicazioni del punto precedente di definire le seguenti previsioni di gettito:  
IMU DISPONIBILE AL COMUNE PER L'ANNO 2019 € 990.000

RITENUTO pertanto di approvare per l'anno 2019 le aliquote e detrazioni ai fini IMU come di seguito elencato

- Nuova aliquota di base: 1 per cento (10,00 per mille);
- aliquota abitazione principale (categorie A/1 A/8 e A/9): 0,4 per cento (4,00 per mille);

- di confermare per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze la detrazione di euro 200,00, così come disciplinato dal Regolamento;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 13-bis, d.l. 06/12/2011 n. 201, *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*.

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 dal Responsabile di Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità contabile;

Con n. 9 voti favorevoli, astenuti nessuno, contrari 4 (Cesari, Ghirardelli, Andreoli Federico, Seriola Renzo) su n.13 consiglieri presenti e votanti in forma palese;

### **DELIBERA**

- 1) di approvare per l'anno 2019 e con decorrenza 01/01/2019, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU):
  - Nuova aliquota di base: 1 per cento (10,00 per mille);
  - aliquota abitazione principale (categorie A/1 A/8 e A/9): 0,4 per cento (4,0 per mille);



- 2) di confermare per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze la detrazione di euro 200,00, così come disciplinato dal Regolamento;
- 3) di confermare per l'anno 2019 l'azzeramento dell'aliquota TASI per tutte le fattispecie contemplate dalla legge 147/2013 nella parte relativa alla disciplina della TASI
- 4) di dare atto dei pareri espressi in premessa;
- 5) di demandare gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo al Regolamento IUC vigente;
- 6) di demandare al Responsabile del servizio TRIBUTI la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente ai sensi dell'articolo 13 comma 13 bis del dl 201/2011.
- 7) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile al fine di dare esecuzione agli atti di cui al provvedimento approvato, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in seguito a separata votazione unanime e favorevole, palesemente espressa.

N.B.: Per quanto non riportato si fa richiamo alla registrazione audio agli atti di questo Comune e pubblicata on line sulla home page all'indirizzo <http://www.comune.artogne.bs.it/pages/home.asp> "Registrazioni audio del Consiglio Comunale"

**PARERI ESPRESSE**  
**AI SENSI DEGLI ARTICOLI 49.1 E 147-bis DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I.**  
**E DEGLI ARTICOLI 5 E 6 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI**  
**INTERNI**

Si esprime **parere favorevole** in ordine alla **regolarità tecnica** della proposta di deliberazione.



Il Responsabile del Servizio  
(Quetti Rinaldo)

Si esprime **parere favorevole** in ordine alla **regolarità contabile** della proposta di deliberazione.

Il Responsabile del Servizio Contabilità e Sviluppo  
(Dr. Giovanni Stanzione)






Letto, confermato e sottoscritto.

Il Consigliere Anziano  
(Arch. Cristian Sterni)

Il Sindaco  
(Dott.ssa Barbara Bonicelli)

Il Segretario Comunale  
(Dott. Giovanni Stanzione)



---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
**(Articolo 124 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on-line in data odierna e per 15 giorni consecutivi.

Lì, 10 APR 2019



Il Segretario Comunale  
(Dott. Giovanni Stanzione)



La presente deliberazione è:

- stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4. del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.
- divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134.3 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i., dopo il 10° giorno dalla pubblicazione.

Lì, \_\_\_\_\_



Il Segretario Comunale  
(Dott. Giovanni Stanzione)

